

LO STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI COMPIE 50 ANNI

Che cosa rimane oggi dello Statuto dei lavoratori a cinquant'anni dalla sua entrata in vigore?

Sara Marsico

Nel Calendario Civile della Repubblica italiana una ricorrenza necessaria è il 20 maggio, data nella quale, nel 1970, con la legge n. 300, fu data attuazione ai principi e ai valori della Costituzione all'interno del rapporto di lavoro. Dopo la Carta Fondamentale del nostro Stato, questa è la fonte più importante in materia di lavoro e, con un ventennio di ritardo, realizza la proposta di una legge quadro sui diritti dei lavoratori, lanciata nel 1952 dal grande e appassionato sindacalista della Cgil e Padre costituente, Giuseppe Di Vittorio. A questa legge sono particolarmente affezionata, sia come figlia di uno dei primi rappresentanti sindacali aziendali degli anni Settanta, che seguì con passione la sua approvazione e mi rese partecipe delle battaglie di quegli anni, sia come docente di diritto, perché ogni volta mi offre l'occasione di ripassare insieme alle mie classi i valori più importanti della Costituzione.

I nostri e le nostre Costituenti non scelsero a caso il valore del lavoro come fondamento della Repubblica democratica, ma intesero attribuire ad esso un'importanza primaria, da un lato considerandolo come un momento fondamentale di realizzazione della persona umana, dall'altro come un'attività cui il/la cittadino/a è tenuto per «concorrere al progresso materiale o spirituale della società» (art.4 comma 2 Cost.).



All'interno del progetto di società nuova che regola la comunità italiana il lavoro riceve una protezione incondizionata. Nella contrapposizione tra lavoratore e datore di lavoro (ma poi perché non abbiamo mai pensato di cambiare i nomi delle due parti del contratto di lavoro, in cui chi presta cioè dà il lavoro è il lavoratore, mentre l'imprenditore lo domanda e ne ha bisogno e se dà qualcosa, quello è lo stipendio? Il linguaggio veicola il pensiero e una certa visione del mondo, ma questa è un'altra storia) la Costituzione protegge la parte più debole, quella che dal lavoro trae la fonte del suo sostentamento e che si è sempre trovata nella storia e nella società in una posizione di svantaggio, se non di vera e propria sottomissione. Non fu facile accordarsi in Assemblea Costituente sul primo dei principi fondamentali. Togliatti e Nenni avrebbero preferito «L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori», i liberali optarono per la qualificazione democratica *tout court* della Nazione; la sintesi si trovò sulla proposta dei professorini della Democrazia cristiana, con un emendamento Fanfani, condiviso da Moro, La Pira e Dossetti, allora consigliato dall'economista Caffè, di una «Repubblica democratica, fondata sul lavoro», che alla fine ottenne 239 voti favorevoli e 227 contrari. Una frase chiara e lapidaria, che è ancora capace di parlare a tutte e tutti noi, una specie di sigillo posto sulla scelta compiuta dal popolo italiano in un momento chiave della sua storia. Il lavoro come realtà e «condizione di libertà, di dignità e di autonomia per le persone, che consente a ciascuno di costruire il proprio futuro e di rendere l'intera comunità più intensamente unita» (messaggio del Presidente della Repubblica per la Festa del Lavoro). Purtroppo gli anni che seguirono e che avrebbero dovuto dare concreta attuazione attraverso la legislazione ai principi e agli articoli dedicati al lavoro contenuti nella Carta fondamentale della Repubblica sarebbero stati ricordati nei manuali di diritto costituzionale come il periodo del «congelamento della Costituzione». Non solo l'organo che avrebbe dovuto prevedere l'adeguamento delle leggi fasciste ai mutati valori della democrazia, la Corte Costituzionale, fu istituito solo nel 1956 e cominciò ad operare almeno due anni dopo, ma i Governi De Gasperi dei primi anni del dopoguerra si dimenticarono della visione riformista contenuta nella Costituzione e, anche a causa dell'influenza statunitense sulla nostra politica, si orientarono in senso conservatore e centrista. Eppure un'inchiesta delle Acli dal titolo *La classe lavoratrice si difende* aveva indagato le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici nelle fabbriche e nelle campagne e le aveva descritte ai limiti dello sfruttamento, della repressione ideologica e della cittadinanza. Nel 1955 un'inchiesta parlamentare sul lavoro in azienda aveva messo in luce la situazione di grande discriminazione ideologica nei luoghi di

lavoro. Gli imprenditori non avevano alcuna intenzione di condividere con la classe lavoratrice le scelte aziendali e vedevano ogni conquista democratica in fabbrica come una lesione dei loro diritti. Dalla fine dell'Ottocento la richiesta di una civilizzazione nei luoghi di lavoro era stata un punto fermo delle rivendicazioni sindacali. Si dovette però attendere l'esperienza dei primi Governi di centrosinistra, aperti al partito Socialista italiano, ma preclusi dalla *conventio ad excludendum* al partito Comunista, per cominciare a vedere concretamente attuati nelle leggi i valori della Costituzione, non solo in materia di lavoro. Fino agli anni Sessanta la normativa italiana lavoristica fissava limiti minimi di età per il lavoro minorile in cave e miniere, riduceva la giornata lavorativa a 11 ore per i minori e a 12 per le donne, vietava il caporalato, allora denominato "mediazione di lavoro", prevedeva alcune forme assicurative e norme antinfortunistiche, ma la disciplina fondamentale era ancora contenuta principalmente nel Codice civile fascista del 1942. Intanto la trasformazione dell'economia italiana da rurale a industriale aveva favorito un forte processo migratorio da Sud a Nord di lavoratori e lavoratrici, discriminati/e nel momento delle assunzioni, esclusi/e dalla partecipazione alle scelte aziendali, sottopagati/e, con forti discriminazioni di genere, non solo nelle retribuzioni. Non dimentichiamo il tema delle molestie sessuali in azienda e nelle campagne, quasi un tabù in quegli anni insieme alla piaga delle morti sul lavoro, mai raccontata con il dovuto rispetto e spazio nei media. Le tre Confederazioni sindacali maggiori, che si battevano per aumentare la consapevolezza dei diritti violati nei lavoratori e nelle lavoratrici e organizzavano scioperi, riuscirono ad ottenere, con queste pressioni e l'appoggio dei socialisti nel Governo Fanfani del 1963, l'eliminazione del licenziamento delle donne per matrimonio, un Testo unico in materia antinfortunistica nel 1965, varie leggi sulle pensioni. Tra queste, nel 1969, su proposta del Ministro socialista del Lavoro e della Previdenza sociale Brodolini, la più importante fu quella che istituiva il sistema pensionistico retributivo e la pensione sociale. Ma erano tutti pannicelli caldi che concedevano una misera partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici al *boom* di quegli anni, in cui lo sviluppo economico ad alta intensità lavorativa aveva assicurato agli imprenditori non solo lauti profitti ma un potere di comando di cui la classe lavoratrice era vittima. Il tentativo dei lavoratori e delle lavoratrici di indirizzare in azienda l'economia e la società, come previsto anche nell'articolo 46 della Costituzione, il meno applicato della storia repubblicana, era visto dalla maggioranza degli imprenditori come una lesione del proprio diritto di decidere, soprattutto in materia di licenziamento e di assunzioni. La legge sui licenziamenti individuali solo per giusta causa o giustificato motivo approvata durante il Governo Moro ter del 1966 fu un'anticipazione della "Costituzione nel mondo del lavoro". I conflitti e gli antagonismi tra lavoratori e datori di lavoro da tempo erano all'ordine del giorno. Il mondo del lavoro aveva voglia di contare, di continuare in quella «gloriosa, luminosa, affascinante missione di progredire e nell'esplosivo desiderio di avanzare», che aveva ricordato Giuseppe Di Vittorio in uno dei suoi appassionati discorsi.



Venne l'autunno caldo, con i cortei e gli scioperi dei metalmeccanici, dei tessili e delle altre categorie produttive, a cui si unirono anche gli studenti. Da tempo, in assenza di qualsiasi legge, all'interno delle fabbriche si organizzavano con i sindacati assemblee non autorizzate e spontanee, che comportarono 14.000 denunce penali contro sindacalisti e lavoratori. I tempi erano maturi per la legge immaginata dal visionario Presidente della Federazione sindacale mondiale Di Vittorio, e Brodolini, Ministro del Lavoro cui si deve l'istituzione del salario minimo e l'abrogazione delle gabbie salariali tra Nord e Sud, nominò una Commissione per l'elaborazione di uno Statuto dei diritti dei lavoratori. Oggi il riferimento della legge ai soli lavoratori stona ma allora l'universale maschile inclusivo era la regola. Mirabile un suo discorso che ci fa intuire come il mutato quadro politico, dal centrismo al centrosinistra, con i socialisti in posizione chiave, avesse preparato la strada per una piena realizzazione del progetto costituzionale nel mondo del lavoro e come la situazione di sottomissione in cui si trovavano le maestranze nelle fabbriche e nelle terre fosse ormai non più sopportabile: «I lavoratori non sono bestiame pesante, sono uomini partecipi di un processo di sviluppo, di rinnovamento e di democratizzazione delle strutture del vecchio stato liberale. Dobbiamo vedere in essi i protagonisti rispettati di una nuova era dei rapporti sociali e della storia.» A presiedere la Commissione fu chiamato da Brodolini un giovane giurista, Gino Giugni, da allora considerato il padre dello Statuto. Giugni si schermì sempre e riconobbe in Brodolini, che morì di lì a poco per un tumore, senza vedere la realizzazione del suo sogno, l'ispiratore di questa grande conquista.



L'11 dicembre del 1969 la Commissione Lavoro del Senato approvò il progetto di legge 300, con i voti favorevoli del centrosinistra e dei liberali. Si astennero, inspiegabilmente, oltre al Msi, anche il Pci, il Psiup e la Sinistra Indipendente. Il giorno successivo, per una delle strane "coincidenze" della storia italiana, esplose la bomba che provocò la strage di Piazza Fontana, l'inizio della strategia della tensione. Il 14 maggio la Camera approvò il testo definitivo con un discorso del Ministro democristiano del Lavoro Donat Cattin che fu considerato troppo a sinistra dai media generalisti. In casa mia, invece, come potete immaginare, si parlò di lui come di un grande statista. A partire dalla sua intitolazione "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" la l. n. 300 del 1970 dichiarava tutta la sua carica innovativa. In primo luogo la dignità, parola che ricorre più volte come un mantra nel testo costituzionale, nell'articolo 3, che afferma il principio di uguaglianza, nell'articolo 36, che parla della giusta retribuzione e nell'articolo 41, che regola la libertà di iniziativa economica, affermando che «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», ma poi la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà sindacale, di riunione e di associazione, tutti quei diritti che la Costituzione garantisce ai cittadini e alle cittadine in quanto persone. Il titolo I di questa legge regola in via prioritaria la libertà di opinione in campo politico, religioso, sindacale del lavoratore e della lavoratrice nell'azienda, poi le guardie giurate, il divieto di impianti audiovisivi e di dispositivi di sorveglianza, le visite personali di controllo e gli accertamenti sanitari. La necessità di porre regole in questo capo fa immaginare che cosa dovesse essere in quegli anni il lavoro in azienda. Il titolo II riguarda la libertà sindacale e i diritti collettivi in questo campo. All'interno di questo titolo spicca il mal sopportato dagli imprenditori articolo 18, che divenne il simbolo dello Statuto dei lavoratori. Nel titolo III si regola l'attività sindacale, con il diritto a dieci ore annuali di assemblea sindacale, la costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali e il divieto di sindacati di comodo, mentre nel titolo IV emerge l'articolo 28, che reprime la condotta antisindacale degli imprenditori. Di questa declinazione dei diritti individuali e collettivi previsti dalla Costituzione nel mondo del lavoro l'articolo 18 fu visto come la più grande conquista della classe lavoratrice, laddove per il lavoratore illegittimamente licenziato prevedeva, oltre al risarcimento del danno, la cosiddetta reintegrazione reale, cioè l'obbligo da parte del datore di lavoro di riassumere la persona illegittimamente licenziata, annullando il licenziamento stesso. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori, opera di grande lungimiranza che umanizzava il rapporto di lavoro, valorizzava il ruolo del sindacato come nei più evoluti sistemi democratici e rendeva civili le relazioni aziendali, fu da quel momento identificato, per i più, nell'articolo 18. La società si divise tra i fautori del suo allargamento anche alle imprese con meno di 15 dipendenti e i suoi nemici accaniti, che lo vedevano come un ostacolo insormontabile alla facoltà dell'imprenditore di licenziare. Sull'articolo 18 si sarebbero tenuti ben tre referendum abrogativi. Il primo promosso dai Radicali e dalla Cgil, il secondo nel 2000 per abolire le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende con meno di 15 dipendenti, il terzo nel 2003 per estendere le tutele dell'articolo 18 a tutti i lavoratori e lavoratrici. Questi due referendum non raggiunsero il quorum. Da molto prima, dagli anni Ottanta l'aria era già cambiata, lo Stato sociale non era più definito come la più grande conquista del XX secolo ma come un carrozzone responsabile della lievitazione della spesa pubblica e del debito dello Stato, era cominciata la fase della globalizzazione economica selvaggia con le sue richieste di una produzione snella, il *just in time*, la delocalizzazione, a cui stava stretto un rapporto di lavoro subordinato tanto tutelato. Già durante il Governo Prodi per combattere la disoccupazione il pacchetto Treu aveva creato nuovi contratti di lavoro, come il *job sharing*, il contratto a progetto e la collaborazione coordinata e continuativa, che di fatto avevano reso precario e senza tutele sociali il rapporto di lavoro subordinato. In nome di questo cambiamento il Governo Berlusconi adottò nel 2003 definitivamente la riforma Biagi, con cui, prendendo atto della competizione economica globale e dei mutamenti avvenuti nel sistema industriale postfordista, con l'alibi della *flexsecurity*, parola feticcio di quegli anni, disciplinò un numero impressionante di contratti di lavoro, adattabili alle diverse situazioni aziendali, trasformando il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da regola ad eccezione e ritenendo applicabile solo a questo la tutela dell'articolo 18, contro cui il Presidente del Consiglio si schierò apertamente. Ad un certo punto le tipologie di contratto

individuate dalla riforma Biagi e dal pacchetto Treu che l'aveva anticipata furono 46. La parola flessibilità divenne il totem di quegli anni e le tutele sociali scomparvero per una platea sempre più grande di lavoratrici e lavoratori, soprattutto giovani, grati di avere comunque un lavoro, anche se precario e senza tutele. Iniziarono a nascere come funghi cooperative che dello spirito della Costituzione non avevano nulla ma servivano a mascherare forme di sfruttamento ai limiti della legalità. Si cominciò a parlare di riforma del sistema delle pensioni. La delegittimazione e la perdita del sostegno governativo ai sindacati furono elementi determinanti per le politiche dei primi anni 2000. La presenza nello stesso ufficio o stabilimento di persone con diverse tipologie di contratto ruppe la solidarietà tra i lavoratori, li mise spesso uno contro l'altro e indebolì quelle stesse associazioni sindacali che erano state il perno della realizzazione dello Statuto. A questa trasformazione non era stata indifferente la preparazione prima e la realizzazione poi dell'Unione Monetaria Europea, per nulla interessata a un'uniformità comunitaria delle tutele dei lavoratori e tutta concentrata sui vincoli economicistici del trattato di Maastricht. L'attacco al lavoro era iniziato, in nome di un pensiero unico neoliberista, condiviso da governi di centrodestra e centrosinistra. Un sussulto si ebbe il 23 marzo del 2002, con la più grande manifestazione a Roma a tutela dell'articolo 18, a cui parteciparono quattro milioni di persone.



Quattro giorni prima, il 19 marzo del 2002, con un'altra delle strane coincidenze della nostra storia, le Nuove Brigate Rosse avevano ucciso Marco Biagi, che una visione miope ed ideologica della realtà aveva individuato come il responsabile dell'offensiva nei confronti del mondo del lavoro. Già ne 1999 un altro giuslavorista impegnato nelle riforme del lavoro, Massimo D'Antona, era stato assassinato dallo stesso gruppo terroristico, come era accaduto negli anni Ottanta ad Ezio Tarantelli, economista che si stava occupando della modifica della scala mobile. La legge Fornero prima e il *jobsact* del governo Renzi, con il contratto a tutele crescenti, poi, hanno modificato e indebolito definitivamente l'articolo 18, rendendo applicabile l'annullamento e la reintegrazione nel posto di lavoro tendenzialmente solo in caso di licenziamento discriminatorio, eliminandola per il licenziamento senza causa o giustificato motivo e sostituendola con un'indennità proporzionata all'anzianità lavorativa in azienda. Questa disciplina, più volte dichiarata dalla Corte costituzionale illegittima in alcune parti, come pure dal Comitato sociale del Consiglio d'Europa, si fondava sulla convinzione che fosse l'impossibilità degli imprenditori di licenziare *ad libitum* la causa principale della mancanza di investimenti e della disoccupazione in Italia nonché del nanismo imprenditoriale italiano, che aveva visto moltiplicarsi negli anni la nascita di piccole imprese con un numero di dipendenti inferiori a 15. L'abolizione delle tutele dell'articolo 18 non creò miracolosamente nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e neppure attrasse gli investimenti di imprese estere sul territorio italiano. Gli imprenditori, intervistati, denunciarono altri ostacoli agli investimenti in Italia: la corruzione, la burocrazia, la presenza della criminalità mafiosa, gli alti costi dell'energia. La precarietà del mondo del lavoro divenne la regola, accettata quasi con rassegnazione soprattutto dalle persone giovani, incrementando una conflittualità intergenerazionale che indebolì ulteriormente la solidarietà della classe lavoratrice e il sindacato.

Che cosa rimane oggi dello Statuto dei lavoratori a cinquant'anni dalla sua entrata in vigore? Se a questa legge va il merito di aver portato rapporti civili nelle aziende con la realizzazione concreta nelle fabbriche e negli uffici dei diritti individuali e collettivi costituzionalmente garantiti, è altrettanto vero che le sue continue modifiche e i cambiamenti nel mondo del lavoro ne hanno in parte snaturato la funzione. Il testo ha bisogno di essere rinfrescato e adattato alle diverse e mutate realtà, soprattutto nel campo delle numerose forme di precarietà create dai contratti atipici di lavoro. La logica che portò all'approvazione della legge n.300 del 1970 era la valorizzazione nell'azienda della dignità e della libertà della persona titolare di un contratto di lavoro subordinato. Da queste occorrerà ripartire per affermare che i diritti devono spettare a tutte le persone, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro di cui sono parti e dal sesso a cui appartengono, ricordando che le persone vengono prima del profitto. Forse occorrerà riscrivere uno Statuto del lavoro, rimettendo il valore su cui si fonda la nostra Repubblica al centro di un nuovo modello di sviluppo per il futuro, con la collaborazione delle Parti sociali e del Governo, come è avvenuto con il Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

che sono stati riaperti nella Fase 2 del contrasto al coronavirus. Il periodo che stiamo vivendo ha messo in evidenza l'importanza delle attività di infermieri/e, farmacisti/e, operatori/trici sanitari/e, medici/he, forze dell'ordine, corrieri, *rider*, addetti/e alla sanificazione degli ambienti e alla filiera alimentare, alla logistica, alla distribuzione, alla protezione civile e al sistema dell'istruzione e ha dimostrato che la cura di cui oggi abbiamo bisogno passa per il lavoro delle persone. Sono i lavoratori e le lavoratrici ad aver tenuto in piedi la società in questo periodo insieme agli imprenditori che hanno saputo e potuto reinventarsi. E il sindacato ha ripreso quella forza che una narrazione tutta centrata sull'impresa e sulla competizione sfrenata aveva fatto scomparire. In questa fase di emergenza da coronavirus, però, sono ancora una volta le donne e madri a sobbarcarsi il carico maggiore, con la cura dei figli e la difficoltà di rientrare al lavoro, in questo periodo di chiusura delle scuole. Le leggi di tutela della maternità e delle pari opportunità che si sono susseguite in questi anni non bastano. È forse giunto il tempo di ripensare a uno Statuto che, riconoscendo la discriminazione persistente e nascosta nella società nei confronti delle donne, cambi prospettiva e tenga conto della differenza di genere e della necessità di una svolta verso un'economia della cura e sostenibile. Ce lo hanno indicato sia Papa Francesco nella sua Enciclica *Laudato si'*, che è un vero e proprio programma politico, sia il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione della Festa del Lavoro, ce lo chiede il movimento *#Datecivoce*, ce lo chiede l'appello delle senatrici e delle associazioni al Presidente del Consiglio Conte per inserire nella sua *task force* un numero maggiore di donne. Quale momento migliore per realizzare il sogno di una vera partecipazione del lavoro e del pensiero femminile al cambiamento e alle scelte economiche che riguarderanno il futuro?

<https://vitaminevaganti.com/2020/05/16/lo-statuto-dei-diritti-dei-lavoratori-compie-50-anni/>